



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, recante le modalità di presentazione ed approvazione dei Piani di regolazione dell'offerta dei formaggi DOP ed IGP, predisposto ai sensi dell'art. 150 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

Repertorio atti n. *16* /CSR del 24 gennaio 2019

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

nella seduta del 24 gennaio 2019

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ed in particolare l'art. 150, che detta *disposizioni per la regolazione dell'offerta di formaggio a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta*;

VISTO l'art. 10 del D.M. 12 ottobre 2012, che approva le *linee guida per l'attuazione dei piani per la regolazione dell'offerta dei formaggi*;

VISTO il D.M. n. 2696 dell'11 marzo 2013, che ha costituito il Comitato per la valutazione dei piani di regolazione dell'offerta dei formaggi DOP e IGP;

VISTO il combinato disposto di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 e all'articolo 36, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che costituisce il presupposto normativo dell'applicazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO lo schema di decreto in titolo, inviato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo con nota n. 4663 del 6 dicembre 2018, e diramato alle Regioni e Province autonome con nota DAR n. 17496 del 12 dicembre 2018;

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 19 dicembre 2018, nel corso della quale il Coordinamento politiche agricole delle Regioni ha rappresentato una serie di osservazioni, criticità e proposte emendative e ha chiesto, considerata la delicatezza del provvedimento, che esso venisse riformulato dal MiPAAFT e dalle Regioni grazie ad approfondimenti congiunti, come puntualmente rappresentato nel resoconto diramato con nota DAR n. 18003 del 19 dicembre 2019;

VISTA la stesura finale dello schema di decreto in titolo, che recepisce le modifiche direttamente concordate con le Regioni, inviata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo con nota n. 613 del 21 gennaio 2019, ed immediatamente diramata con nota della Segreteria della Conferenza n. 1181;



AP



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTO lo svolgimento dell'odierna sessione, nella quale la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella persona del Presidente della Regione Molise, all'uopo delegato, ha condizionato l'intesa, sull'ultima stesura del provvedimento, all'inserimento di una previsione concernente i tempi di approvazione del Piano, che non possono superare i centoventi giorni dalla presentazione del Piano stesso;

VISTO l'assenso del Governo,

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, nel testo diramato con nota DAR n. 1181 del 21 gennaio 2019, che si allega al presente atto come sua parte integrante e sostanziale (allegato 1), nei termini di cui in premessa.

Il Segretario
Cons. Eugenio Galozzi



Il Presidente
Sen. Erika Stefani

MP

22



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Ufficio III - Coordinamento delle attività della segreteria della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano

Servizio Politiche Agricole e Forestali

Codice sito: 4.18/2018/66

ALL-1

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome di Trento e Bolzano

CINSEDO

(conferenza@pec.regioni.it)

ROMA

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e Bolzano

(CSR PEC LISTA 3)

ROMA

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAR 0001181 P-4.37.2.18

del 21/01/2019



22074081

All'Assessore della Regione Puglia
Coordinatore della Commissione Politiche
Agricole

(assessore.agricoltura.puglia@pec.rupar.puglia.it)

BARI

All'Assessore della Regione Lombardia
Coordinatore Vicario della Commissione
Politiche Agricole

(agricoltura@pec.regione.lombardia.it)

MILANO

e, p.c. Al Ministero delle Politiche agricole alimentari e
forestali

Gabinetto

(aoo.gabinetto@pec.politicheagricole.gov.it)

ROMA

Oggetto: Intesa, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, recante le modalità di presentazione ed approvazione dei Piani di regolazione dell'offerta dei formaggi DOP ed IGP, predisposto ai sensi dell'art. 150 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

L'Ufficio di Gabinetto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, con nota n. 613 del 21 gennaio 2019, ha trasmesso in allegato la versione definitiva dello schema di decreto in oggetto, che recepisce le richieste avanzate dalle Regioni in sede istruttoria.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

*Ufficio III - Coordinamento delle attività della segreteria della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano*

Nell'informare che l'argomento sarà proposto per l'inserimento all'o.d.g. della seduta della Conferenza Stato-Regioni calendarizzata per il 24 gennaio 2019, si chiede al Coordinamento tecnico regionale delle politiche agricole di esprimere una valutazione sul nuovo testo trasmesso dal MiPAAFT.

Il Direttore dell'Ufficio
Cons. Adriana Piccolo

RR



PEE

D. no

J. R. R. R.

D. Gl

21-01-19

AP



Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo

Roma

IL CAPO DI GABINETTO

Oggetto: Schema di decreto ministeriale recante le modalità di presentazione ed approvazione dei Piani di regolazione dell'offerta dei formaggi a DOP ed a IGP, ai sensi dell'art. 150 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

Si fa seguito alla nota n. 53, del 3 gennaio 2019 con la quale è stato trasmesso alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, lo schema di decreto indicato in oggetto ai fini dell'acquisizione dell'intesa.

A seguito delle risultanze della riunione tecnica tenutasi presso codesta Conferenza il 19 dicembre 2018, il testo è stato riformulato e sono state recepite tutte le richieste avanzate dalle Regioni.

Si trasmette pertanto la versione definitiva dello schema di provvedimento in parola, per l'acquisizione dell'intesa di codesta Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAR 0001138 A-4.37.2.18
del 21/01/2019



22065289

Cons. Luigi Fiorentino

Cons. Eugenio Gallozzi
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segreteria Conferenza Stato-Regioni
Via della Stamperia n. 8
00187 Roma



fn



Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

DECRETA:

Articolo 1

(Campo di applicazione)

1. Il presente decreto stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 150 del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo alla regolazione dell'offerta del formaggio a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.
2. L'adozione di norme vincolanti per la regolazione dell'offerta di cui al comma 1, è subordinata, per ogni singolo formaggio, alla presentazione della richiesta di approvazione di un "piano di regolazione dell'offerta", di seguito denominato "Piano", da parte di un soggetto legittimato.

Articolo 2

(Soggetti legittimati)

1. Possono presentare i "Piani" di cui all'articolo 1, comma 2:
 - a) Le organizzazioni di produttori del settore lattiero caseario riconosciute ai sensi dell'art. 152, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
 - b) Le organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi dell'art. 157, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
 - c) I gruppi di operatori di cui all'art. 3, punto 2 del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Articolo 3

(Presupposti per la presentazione ed approvazione dei Piani)

1. Ai fini dell'approvazione dei Piani è necessaria l'esistenza di un accordo preventivo tra le parti interessate operanti nella zona geografica delimitata ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012.
2. All'accordo devono aderire almeno i 2/3 dei produttori del formaggio in causa che rappresentino almeno i 2/3 della produzione dello stesso formaggio, ed almeno i 2/3 dei produttori del latte crudo, o dei loro rappresentanti, che rappresentino almeno i 2/3 della produzione del latte crudo utilizzato per la produzione dello stesso formaggio.





*Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo*

Articolo 4


(Definizione dell'accordo preventivo e adesione dei produttori latte)

1. L'accordo dei produttori di formaggio è formalizzato attraverso l'approvazione del "Piano" con apposita deliberazione decisionale del soggetto proponente, individuato sulla base delle disposizioni dello statuto;
2. L'approvazione del "Piano" da parte del soggetto proponente deve avvenire con congruo rispetto alla sua entrata in vigore, onde consentire l'adesione dei produttori di latte e lo svolgimento del relativo iter di approvazione da parte delle amministrazioni interessate.
3. Tutti i produttori del formaggio cui si riferisce il "Piano" devono essere informati della procedura di adozione e devono poter prendere visione del "Piano", al fine di poter manifestare preventivamente la propria posizione.
4. I produttori singoli di latte aderiscono all'accordo attraverso la sottoscrizione di specifica dichiarazione. A tal fine il soggetto proponente assicura la massima diffusione degli obiettivi e del contenuto del "Piano", tramite la pubblicazione sul proprio portale del documento e della modulistica per l'adesione.
5. Le cooperative e le organizzazioni di produttori possono aderire all'accordo attraverso la deliberazione dell'organo decisionale competente, nel rispetto delle relative norme statutarie.
6. Con la deliberazione di cui al comma 5, le cooperative e le organizzazioni di produttori aderiscono all'accordo per i soci ed i relativi quantitativi di latte rappresentati, sulla base di quanto definito nello statuto.
7. Il mandato conferito ad eventuali rappresentanti, da parte dei singoli produttori di latte, deve essere associato dai rappresentanti ad ogni singolo "Piano" in relazione ai quantitativi interessati, in modo da evitare duplicazioni nel computo dei quantitativi dei soggetti coinvolti.
8. I dati produttivi, tutte le informazioni e gli elementi di calcolo di cui al presente articolo sono riferiti all'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

Articolo 5

(Obiettivi e contenuti del "Piano")

1. Il "Piano" disciplina l'offerta di un solo formaggio a DOP o IGP ed è predisposto nel rispetto di quanto prescritto all'articolo 150, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. La data di inizio e la durata delle norme vincolanti devono essere indicate nel "Piano". L'inizio del periodo può essere diverso dall'inizio dell'anno solare, in maniera conforme al disciplinare di produzione.
3. L'obiettivo del "Piano" è quello di stabilire le norme di regolazione dell'offerta produttiva rivolte ad adeguare l'offerta alla domanda, al fine di garantire valore aggiunto, mantenere la qualità dei formaggi a DOP o IGP, tendendo a definire un punto di equilibrio produttivo onde prevenire squilibri di mercato.





*Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo*

4. Le azioni che si intendono adottare, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, sono descritte nel "Piano". Ai fini della programmazione possono essere stabiliti, a carico dei produttori di formaggio, vincoli qualitativi nonché vincoli quantitativi e contributi aggiuntivi in relazione alle quantità prodotte. Tali elementi sono descritti nel "Piano" e possono essere previste modalità differenziate rivolte alla capacità dei caseifici di acquisire nuove quote nel mercato interno o estero.
5. L'entità degli eventuali contributi aggiuntivi deve essere proporzionata agli obiettivi del "Piano", e non potrà subire modifiche nel corso di ciascun anno di applicazione.
6. Nel "Piano" sono specificate le azioni previste, ai fini del rispetto dell'articolo 150, paragrafo 4, lettere da d) a J) del regolamento UE n. 1308/2013, con particolare riferimento alle prescrizioni riprese alla lettera h), affinché le norme per la regolazione dell'offerta non creino discriminazioni, non rappresentino un ostacolo per l'accesso dei nuovi operatori, né creino pregiudizio ai piccoli produttori.
7. Il "Piano" prevede un monitoraggio annuale del mercato del formaggio in questione e dei prodotti correlati, previa specifica individuazione dei prodotti da sottoporre ad osservazione, al fine di verificare eventuali effetti negativi su altri prodotti.
8. Ai fini della sua approvazione il "Piano" deve essere corredato da una accurata analisi del mercato, riferita ad un periodo di almeno 5 anni, con elaborazione dei dati di mercato disponibili, e dall'analisi sulla possibile evoluzione delle condizioni dell'offerta e della domanda, sia sul mercato interno che sul mercato internazionale. Il "Piano" deve contenere tutte le indicazioni utili per consentire una oggettiva valutazione, ed essere corredato dell'analisi di impatto sul mercato con particolare riferimento al mercato del latte nella zona interessata, alle destinazioni alternative del latte, al mercato dei formaggi, alle misure finalizzate ad evitare eventuali distorsioni di concorrenza, ed alle prospettive per lo sviluppo di nuovi mercati.
9. Devono essere illustrate le azioni da realizzare con le risorse derivate da un'eventuale applicazione della contribuzione aggiuntiva, volte a creare condizioni di stabilità del mercato (es. promozione, export, ritiri temporanei, accordi con la GDO, allungamento del periodo di stagionatura, etc.), a tutela dei soggetti della filiera.
10. Il "Piano" deve garantire:
 - a) che tutti i soggetti aventi titolo (produttori di latte e caseifici) siano correttamente informati delle fasi del "Piano", tenendo conto delle diverse realtà cooperative e private;
 - b) chiarezza nell'attribuzione delle eventuali indicazioni produttive di riferimento. Queste devono essere assegnate in maniera evidente ai produttori o ai caseifici, deve esserne specificata l'unità di misura (Kg. di latte, Kg. di formaggio, numero di "forme") e gli eventuali meccanismi di trasferimento;
 - c) flessibilità nella gestione del punto d'equilibrio produttivo o, conseguentemente, nella gestione delle quote produttive. Il Piano deve specificare il punto di riferimento produttivo di partenza e prevedere un obiettivo finale di produzione, definendo meccanismi di adeguamento in relazione all'andamento del mercato.





Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

11. Il "Piano" è corredato dalla documentazione idonea a dimostrare la preventiva esistenza dell'accordo di cui all'articolo 3, a tal fine deve essere allegato l'elenco dei soggetti che hanno concluso l'accordo.

Articolo 6

(Presentazioni dei "Piani")

1. Le domande di approvazione dei "Piani" sono presentate dai soggetti legittimati, almeno 120 giorni prima dell'inizio dell'applicazione dei "Piani", alla Regione o Provincia Autonoma nel cui territorio ricade la produzione del formaggio oggetto del "Piano" e, contestualmente, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Direzione generale delle politiche internazionali e dell'unione europea, ufficio PIUE VI.
2. Qualora l'area geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1151/2012 comprenda più Regioni o Province Autonome, la domanda di cui al comma 1 è presentata alla Regione o Provincia Autonoma in cui si realizza la percentuale maggiore della produzione del formaggio, che svolge i compiti di capofila per il necessario coordinamento con le Regioni o Province Autonome interessate anche ai fini dell'istruttoria preliminare.
3. L'istanza per l'adozione del "Piano" è presentata via PEC, o in formato cartaceo, agli indirizzi istituzionali, è sottoscritta dal legale rappresentate ed è accompagnata, pena l'irricevibilità della stessa, dai seguenti allegati:
 - a) Piano di regolazione dell'offerta;
 - b) delibera del competente organo decisionale dal quale risulti la volontà di presentare il Piano di regolazione dell'offerta;
 - c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000, del soggetto legittimato alla presentazione del "Piano", che attesti:
 - l'accordo preventivo di adesione al "Piano" di regolazione dell'offerta di almeno i 2/3 dei produttori del formaggio che rappresentino almeno 2/3 della produzione del formaggio oggetto del Piano nell'area geografica in cui ricade la produzione dello stesso;
 - l'accordo preventivo di adesione al "Piano" di regolazione dell'offerta di almeno i 2/3 dei produttori di latte o dei loro rappresentanti, che rappresentino almeno 2/3 della produzione del latte crudo utilizzato per la produzione del formaggio in causa;
 - d) elenco, secondo il modello di cui all'allegato A, di tutti i produttori di latte che hanno aderito all'accordo preventivo, con la specifica dei quantitativi di latte ascrivibili ad ogni soggetto, singolo o associato. I quantitativi di latte indicati devono essere quelli destinati alla produzione del formaggio cui si riferisce il Piano; l'elenco va inviato anche in formato elaborabile;
 - e) elenco, secondo il modello di cui all'allegato B, di tutti i produttori di formaggio che hanno aderito all'accordo preventivo, con la specifica dei quantitativi di formaggio ascrivibili ad ogni soggetto; l'elenco va inviato anche in formato elaborabile.





*Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo*

Articolo 7

(Durata del "Piano")

1. Il "Piano" può avere una durata massima di tre anni, può essere rinnovato dopo questo periodo a seguito di una nuova richiesta, e non ha effetto retroattivo.
2. È possibile proporre modifiche integrative ad un "Piano" approvato ed in corso di applicazione ed, in tal caso, la procedura è la medesima di cui al precedente art. 6 e le modifiche integrative si applicheranno per la durata residua del "Piano".

Articolo 8

(Istruttoria della domanda da parte delle Regioni)

1. La Regione o Provincia Autonoma che ha ricevuto la domanda, effettua l'istruttoria preliminare volta ad accertare la completezza della documentazione.
2. La stessa Regione o Provincia Autonoma procede alla verifica dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 attraverso i dati richiesti agli Organismi di controllo, di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1151/2012.
3. Il controllo di cui al comma 2 riguarda, a campione, anche i singoli produttori aderenti all'accordo, nella misura di almeno l'1% dei produttori di latte, in numero non inferiore a 20 soggetti, ed il 10% dei caseifici, in numero non inferiore a 10 unità.
4. L'istruttoria di cui al comma 1 si conclude entro 60 giorni dalla data di ricezione del "Piano" con la trasmissione al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea, ufficio PIUE 6, di una dettagliata relazione sulle operazioni di controllo svolte, e sugli esiti dei controlli.

Articolo 9

(Istruttoria della domanda da parte del Mipaaf e criteri di esame)

1. L'istruttoria relativa all'esame delle condizioni economiche e della coerenza del Piano con la normativa unionale, in vista della predisposizione ed adozione del decreto di approvazione del "Piano", è svolta dall'ufficio PIUE 6 della Direzione Generale delle Politiche internazionali e dell'Unione Europea.
2. L'ufficio PIUE 6 esamina la documentazione inviata dalla Regione.
3. Viene altresì verificato che il "Piano" risponda ai requisiti prescritti all'articolo 5, e che esso sia compatibile con la relativa normativa unionale.
4. Ai fini dell'esame delle condizioni economiche e della coerenza del "Piano" con la normativa unionale, l'ufficio PIUE 6 può effettuare consultazioni con le Regioni interessate e con l'ISMEA.





*Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo*

5. Il "Piano" è approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ed è pubblicato nel sito dello stesso Ministero.

Articolo 10

(Obblighi post approvazione e controlli)

1. I soggetti interessati, dopo l'approvazione del "Piano", presentano annualmente al Ministero una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con l'indicazione delle misure adottate, da adottare e dei risultati ottenuti. La relazione evidenzia, altresì, l'impatto dell'adozione del "Piano" sul mercato del latte nella zona interessata.

Articolo 11

(Abrogazioni)

Le disposizioni di seguito elencate sono abrogate e sostituite dal presente decreto:

- a) L'art. 10 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 12 ottobre 2012, recante norme di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda le organizzazioni di produttori e loro associazioni, e le Linee guida allegate allo stesso decreto;
- b) Il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. n. 2696/2013, relativo alla "costituzione del Comitato per la valutazione dei Piani di regolazione dell'offerta dei formaggi a DOP ed IGP, ai sensi dell'art. 126 quinquies del regolamento (CE) n. 1234/2007" ed il decreto prot. n. 2841/2016 relativo al "rinnovo dei componenti del Comitato";
- c) Il "regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato" adottato ai sensi del punto 3, lettera c) delle linee guida allegate al decreto 12 ottobre 2012, recante il prot. n. 4580/2013, ed i relativi "criteri per la valutazione e l'istruttoria dei Piani".

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma,

Il Ministro
Gian Marco Centinaio

